

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 25 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 4 (tabella 1) e 5 (cifre 61 e 62) dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 455.1; RU 2008 2985

Allegato 4
(art. 165 cpv. 1 lett. f)

Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito

Osservazioni preliminari

Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.
A seconda della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare i valori minimi.

Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini

Peso kg	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
40–80 kg	0,30	Altezza al garrese + 20 cm
80–150 kg	0,40	Altezza al garrese + 25 cm
150–250 kg	0,80	Altezza al garrese + 25 cm
250–350 kg	1,00	Altezza al garrese + 35 cm
350–450 kg	1,20	Altezza al garrese + 35 cm
450–550 kg	1,40	Altezza al garrese + 35 cm
550–700 kg	1,60	Altezza al garrese + 35 cm
Oltre 700 kg	1,80	Altezza al garrese + 35 cm

Spazio minimo per il trasporto di suini

Tabella I

Peso kg	Spazio minimo per il trasporto di suini m ²	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
Fino a 15 kg	0,09	75 cm	
15–25 kg	0,12	75 cm	
25–50 kg	0,18	75 cm	
50–75 kg	0,30	90 cm	
75–90 kg	0,35	100 cm	
90–110 kg	0,43	100 cm	
110–125 kg	0,51	100 cm	
125–150 kg	0,56	110 cm	
150–200 kg	0,69	110 cm	
Oltre 200 kg	0,82	110 cm	

Disposizioni transitorie

Osservazioni preliminari

Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d'applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.

Disposizioni transitorie

Cifra	A Articolo	B Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	C	D Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	E Campo d'applicazione della disposizione transitoria	F Condizioni durante il periodo transitorio
61	Allegato 4 Tabelle 1 e 2	Altezza minima dei compartimenti per il trasporto di bovini, suini, ovini, caprini ed equini	5 anni			
62	Allegato 4 Tabella 3	Spazio minimo per il trasporto di volatili	5 anni			

